



**Comune di Rovereto  
Provincia di Trento**

# **BOZZA TECNICA DI DATA 23.05.2016**

## **Regolamento per la valorizzazione, la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani**

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.      di data

# **SOMMARIO**

## **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Partecipazione attiva: finalità, oggetto ed ambito di applicazione
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Principi generali
- Art. 4 - Cittadini attivi
- Art. 5 - Patto di collaborazione: “Io Partecipo alla mia città”
- Art. 6 - Beni comuni urbani materiali, relazionali e di prossimità e digitali
- Art. 7 - Beni comuni urbani materiali: interventi sugli spazi e sugli edifici pubblici e di interesse pubblico
- Art. 8 - Beni comuni urbani relazionali e di prossimità: innovazione sociale e servizi collaborativi
- Art. 9 - Promozione della creatività urbana

## **CAPO II DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE**

- Art. 10 - Disposizioni generali e modalità di presentazione delle proposte
- Art. 11 - Proposta di collaborazione
- Art. 12 - Formazione alla cittadinanza attiva
- Art. 13 - Il ruolo delle scuole

## **CAPO III INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE, DI CURA E DI RIGENERAZIONE DI SPAZI E DI EDIFICI PUBBLICI E DI INTERESSE PUBBLICO**

- Art. 14 - Interventi di cura e gestione condivisa di spazi pubblici e di interesse pubblico
- Art. 15 - Interventi di cura occasionale
- Art. 16 - Interventi di cura e gestione condivisa di edifici pubblici e di interesse pubblico
- Art. 17 - Interventi di valorizzazione e rigenerazione di spazi e di edifici pubblici e di interesse pubblico
- Art. 18 - Progetti di valorizzazione ambientale

## CAPO IV FORME DI SOSTEGNO

- Art. 19 - Esenzioni ed agevolazioni
- Art. 20 - Affiancamento del personale comunale
- Art. 21 - Autofinanziamento
- Art. 22 - Forme di riconoscimento ai cittadini attivi
- Art. 23 - Accesso a spazi ed edifici comunali
- Art. 24 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale
- Art. 25 - Supporto alle procedure amministrative

## CAPO V PROMOZIONE, COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

- Art. 26 - Comunicazione collaborativa
- Art. 27 - Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

## CAPO VI RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

- Art. 28 - Prevenzione dei rischi
- Art. 29 - Disposizioni in materia di responsabilità

## CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 30 - Clausole interpretative
- Art. 31 - Disposizioni transitorie

## **CAPO I - Disposizioni generali**

### **Art. 1 – Partecipazione attiva: finalità, oggetto ed ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione, dello Statuto comunale, del Piano di sviluppo della coesione e del capitale sociale della città di Rovereto, disciplina la partecipazione attiva ossia i processi, le forme e gli strumenti di collaborazione dei cittadini con l'Amministrazione comunale per la valorizzazione, la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli articoli 118, 114, comma 2, e 117, comma 6, della Costituzione.

2. Rispetto al Piano di sviluppo il presente regolamento è da intendersi come uno strumento di declinazione operativa, finalizzato a realizzare e potenziare percorsi di coinvolgimento attivo dei cittadini, singoli e associati, nella valorizzazione, cura e rigenerazione del territorio, del paesaggio e dell'ambiente e della relazione tra le persone quale obiettivo strategico per il benessere della comunità cittadina.

3. Il presente regolamento, assumendo quale finalità generale la valorizzazione dei beni comuni urbani, si collega in termini funzionali al regolamento per la convivenza civile che disciplina le misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, promuovendo la fruibilità dei beni comuni e la qualità della vita dei cittadini.

4. Un importante principio è rappresentato dalla prospettiva teorica ed operativa dell'"amministrazione condivisa del bene comune", in uno scenario dove istituzioni e cittadini, per le specifiche competenze, condividono un impegno comune di attenzione, cura e assunzione di responsabilità.

5. Nell'ambito di progetti e iniziative di riconosciuta valenza e interesse pubblico, il Comune può promuovere e sostenere, anche con gli strumenti di cui al capo IV, interventi di valorizzazione, cura e rigenerazione di beni di proprietà privata.

6. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e di altre disposizioni normative e regolamentari.

7. Possono rientrare nell'ambito di applicazione anche i contratti e gli accordi per la messa a disposizione di sedi e spazi comunali a gruppi e associazioni, che potranno ispirarsi ai principi e alle disposizioni previste nel presente regolamento.

8. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione comunale si estrinseca nell'adozione dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5.

### **Art. 2 - Definizioni**

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

a) beni comuni urbani: i beni, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l'Amministrazione comunale, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione, per condividere con l'Amministrazione la responsabilità della loro valorizzazione, cura e rigenerazione al fine di migliorarne la fruizione collettiva e il benessere dei cittadini. I beni immateriali sono da intendersi anche come "beni relazionali e di prossimità" dove i beni relazionali consistono principalmente nelle relazioni sociali che emergono da soggetti riflessivamente orientati a produrre e fruire assieme di un bene che essi non potrebbero ottenere altrimenti, ed i beni di prossimità rappresentano opportunità e percorsi di inclusione sociale, convivenza e cittadinanza attiva che coinvolgono gruppi e cittadini per migliorare il benessere singolo e collettivo.

b) Comune e Amministrazione comunale: il Comune di Rovereto nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.

c) Cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali,

gruppi e associazioni del terzo settore non *profit* e anche soggetti di natura imprenditoriale, che si attivano per la valorizzazione, cura e rigenerazione dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento.

d) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di valorizzazione, cura o rigenerazione dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad un "progetto del Comune di partecipazione attiva".

e) Patto di collaborazione "Io Partecipo alla mia città": l'accordo attraverso il quale l'Amministrazione comunale, anche attraverso le Circoscrizioni, e i cittadini attivi definiscono il contenuto degli interventi di valorizzazione, cura o rigenerazione dei beni comuni urbani nonché altre forme di collaborazione aventi ad oggetto beni comuni urbani. Resta fermo che la disponibilità manifestata dai cittadini, e sancita nel patto, di collaborare alla cura o alla rigenerazione di un bene comune non prefigura, né può prefigurare, ogni qual si voglia forma di appropriazione o di esclusiva sul bene.

f) Interventi di cura: interventi volti alla cura, alla conservazione ed alla manutenzione dei beni comuni urbani per consentire, garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità.

g) Gestione condivisa: interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dai cittadini e dall'Amministrazione comunale con carattere di continuità e di inclusività.

h) Interventi di valorizzazione e rigenerazione: interventi di manutenzione, recupero, trasformazione ed innovazione dei beni comuni urbani attraverso processi di co-progettazione sociale, economica, tecnologica ed ambientale, orientati ad incidere sul miglioramento della qualità della vita e sulla fruibilità di spazi e opportunità di incontro e relazione.

i) Spazi pubblici e di interesse pubblico: terreni, aree verdi, piazze, parchi, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o di interesse pubblico, di proprietà pubblica o anche di proprietà privata, in disponibilità del Comune a vario titolo, per finalità di interesse pubblico.

l) Edifici pubblici e di interesse pubblico: fabbricati pubblici o di interesse pubblico, di proprietà pubblica o anche di proprietà privata, in disponibilità del Comune a vario titolo, per finalità di interesse pubblico.

m) Sezione *web* "Io partecipo alla mia città": il canale di comunicazione – collegato al sito internet comunale - per la raccolta e l'individuazione delle proposte di "amministrazione condivisa" avanzate dal Comune e dai cittadini. La sezione costituisce il contesto di promozione e diffusione delle iniziative, con aree dedicate alla verifica delle stesse e alla valutazione di impatto, secondo quanto previsto dal Piano per lo sviluppo della coesione e del capitale sociale della città di Rovereto. Vi trovano spazio anche le informazioni, le notizie istituzionali, la fruizione di servizi *online* e la partecipazione a percorsi interattivi di condivisione, con la messa a disposizione dei cittadini attivi anche di guide informative e strumenti *online* per la presentazione e la rendicontazione dei patti di collaborazione.

### **Art. 3 - Principi generali**

1. La partecipazione attiva dei cittadini si ispira ai seguenti valori e principi generali:

a) fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione comunale e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.

b) Pubblicità e trasparenza: l'Amministrazione comunale garantisce la massima diffusione delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, dei processi attuati e dei risultati ottenuti. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi, la verificabilità delle azioni svolte e degli esiti raggiunti.

c) Responsabilità: l'Amministrazione comunale valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento cardine della relazione con i cittadini.

d) Sostenibilità: l'Amministrazione comunale, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni

che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali.

e) Adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione comunale sono adeguate alle esigenze di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale.

f) Informalità: l'Amministrazione comunale assicura che nell'ambito della partecipazione attiva la relazione con i cittadini attivi avvenga nelle forme e con le procedure più semplici, informali e flessibili possibili in relazione all'intervento da attivare o attivato.

g) Autonomia civica: l'Amministrazione comunale riconosce l'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini attivi.

#### **Art. 4 - Cittadini attivi**

1. L'intervento di valorizzazione, di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione attiva alla vita e al benessere della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.

2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di valorizzazione, di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno. In presenza di formazioni sociali il patto di collaborazione con il Comune, di cui all'articolo 5 del presente regolamento, viene sottoscritto dalle stesse che assumono il ruolo di capofila e di rappresentanza dei cittadini attivi coinvolti.

3. I patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento individuano e valorizzano, gli interessi, anche privati se presenti, di cui sono portatori i cittadini attivi nella misura in cui contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.

4. Il Comune promuove anche la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di valorizzazione, cura o rigenerazione dei beni comuni urbani, quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.

5. Rientra in tale ambito anche la realizzazione di forme di "volontariato di cittadinanza" svolto da cittadini che a vario titolo usufruiscono di interventi e supporti da parte dei servizi pubblici, quale forma di impegno diretto in attività di utilità sociale collettive.

6. Gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i cittadini.

#### **Art. 5 - Patto di collaborazione: "Io Partecipo alla mia città"**

1. Il patto di collaborazione è lo strumento, redatto e sottoscritto in forma semplice, con cui l'Amministrazione comunale, anche attraverso le Circoscrizioni, e i cittadini attivi concordano il contenuto degli interventi di valorizzazione, cura e rigenerazione dei beni comuni nonché altre forme di collaborazione aventi ad oggetto beni comuni urbani.

2. Il patto di collaborazione, di norma, assume la forma di un'autorizzazione del Dirigente competente per materia ad effettuare l'intervento, sottoscritta dai cittadini attivi, previa condivisione con l'Assessore competente.

3. Solo nel caso di interventi complessi e/o di particolare valenza il patto di collaborazione è approvato dalla Giunta comunale e sottoscritto dal Comune e dai cittadini attivi in forma di scrittura privata.

3. Il contenuto del patto di collaborazione varia in ragione della complessità degli interventi concordati e alla durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità

di regolazione che la collaborazione presenta, definisce e descrive, sempre in forma sintetica e semplificata:

- a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni condivise;
- b) la durata della collaborazione, ove possibile;
- c) le modalità di azione e gli impegni dei soggetti coinvolti;
- d) le responsabilità e le coperture assicurative;
- e) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune;
- f) le modalità di documentazione delle azioni realizzate e di verifica dei risultati della collaborazione fra cittadini attivi e Comune.

4. Il patto di collaborazione può contemplare che i cittadini attivi possano beneficiare di iniziative di patrocinio e sponsorizzazioni, cui dare rilievo comunicativo mediante forme di pubblicità e comunicazione dell'intervento realizzato, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento comunale in materia di sponsorizzazioni o quali donazioni per la realizzazione dell'intervento.

#### ***Art. 6 - Beni comuni urbani materiali, relazionali e di prossimità e digitali***

1. I beni comuni urbani oggetto di valorizzazione, cura e rigenerazione ai sensi del presente regolamento si dividono in tre tipologie:

- a. beni comuni urbani fisici e materiali;
- b. beni comuni urbani relazionali e di prossimità.
- c. beni comuni urbani digitali: il Comune favorisce il coinvolgimento dei cittadini attivi nella realizzazione di beni comuni digitali per la condivisione di dati quale occasione importante per analizzare e capire il territorio, i bisogni emergenti, fare scelte e creare nuovi servizi.

#### ***Art. 7 - Beni comuni urbani materiali: interventi sugli spazi e sugli edifici pubblici e di interesse pubblico***

1. La collaborazione con i cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intervento condiviso sugli spazi e sugli edifici pubblici e di interesse pubblico ed in particolare: la cura occasionale, la cura costante e continuativa, la gestione condivisa e la valorizzazione e la rigenerazione.

2. I cittadini attivi possono realizzare interventi, a carattere occasionale o continuativo, di cura o di gestione condivisa degli spazi e degli edifici pubblici e di interesse pubblico periodicamente individuati dall'Amministrazione comunale o proposti dai cittadini attivi. L'intervento può essere finalizzato ad integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune, a migliorare la vivibilità, qualità e fruibilità collettiva.

3. Negli accordi per la messa a disposizione di sedi e spazi comunali a cittadini attivi e a gruppi possono essere individuate modalità di "amministrazione condivisa" e percorsi di responsabilizzazione per la fruizione degli spazi da parte della cittadinanza.

#### ***Art. 8 - Beni comuni urbani relazionali e di prossimità: innovazione sociale e servizi collaborativi***

1. Il Comune promuove l'innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, per creare opportunità, dialoghi, relazioni e servizi che soddisfino bisogni sociali e che nel contempo attivino legami e forme inedite di collaborazione civica.

2. Il Comune promuove l'innovazione sociale per la produzione di servizi collaborativi. Al fine di ottimizzare o di integrare l'offerta di servizi pubblici o di offrire risposta all'emersione di nuovi bisogni sociali, il Comune favorisce il coinvolgimento diretto degli utenti dei servizi nella progettazione, erogazione e verifica degli stessi. La produzione di servizi collaborativi viene promossa per attivare processi di responsabilizzazione dei cittadini e di rigenerazione delle risorse e dei beni comuni urbani a favore della cittadinanza.

3. Il Comune persegue gli obiettivi di cui al presente articolo riconoscendo e valorizzando, con modalità differenziate, lo sviluppo di forme di *welfare* generativo e percorsi orientati

all'incremento della coesione e del capitale sociale della città.

### **Art. 9 - Promozione della creatività urbana**

1. L'Amministrazione comunale promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli strumenti interessanti per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità.
2. Per il perseguimento di tale finalità il Comune può individuare possibili parti di spazi e/o edifici pubblici e di interesse pubblico, di cui al presente regolamento, per lo svolgimento di attività volte alla promozione della creatività urbana e in particolare giovanile. I suddetti beni potranno essere destinati anche a usi temporanei valorizzandone la vocazione artistica, evitando in tal modo la creazione di vuoti urbani e luoghi di conflitto sociale.

## **CAPO II - Disposizioni di carattere procedurale**

### **Art. 10 - Disposizioni generali e modalità di presentazione delle proposte**

1. La funzione di gestione della partecipazione attiva è prevista, nell'ambito dell'organizzazione comunale, quale funzione istituzionale ai sensi dell'articolo 118 ultimo comma della Costituzione. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da garantire la massima vicinanza al territorio e la semplicità di relazione con i cittadini, il coordinamento con gli organi di indirizzo politico amministrativo ed il carattere trasversale del suo esercizio.
2. La partecipazione attiva può attivarsi per iniziativa dei cittadini o in risposta ad un "progetto del Comune di partecipazione attiva" indetto e pubblicizzato dal Comune.
3. Il Comune dà pubblicità sul proprio sito *web*, nell'apposita sezione e in altre forme di comunicazione ritenute idonee e opportune dei "progetti del Comune di partecipazione attiva", indicando gli spazi e gli edifici pubblici e di interesse pubblico che possono essere oggetto di interventi di valorizzazione, cura o rigenerazione o di altra forma di collaborazione per lo sviluppo di beni comuni urbani relazionali e digitali e le finalità che si intendono perseguire attraverso la collaborazione nonché le altre informazioni necessarie per partecipare agli stessi.

### **Art. 11 - Proposta di collaborazione**

1. La proposta di collaborazione, di iniziativa dei cittadini o in risposta ad un "progetto del Comune di partecipazione attiva", può essere presentata all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, a qualsiasi ufficio comunale o alle Circoscrizioni, in forma digitale o cartacea; la struttura ricevente si attiva per interessare i servizi e gli uffici competenti e interessati.
2. La proposta di collaborazione di iniziativa dei cittadini deve essere formulata per iscritto e indicare in forma sintetica e semplice il contenuto e gli obiettivi nonché un referente. Il Comune predispone un modello di "proposta di collaborazione di iniziativa dei cittadini", a disposizione degli stessi.
3. La proposta di collaborazione viene istruita dall'ufficio competente con la condivisione dei cittadini proponenti, garantendo trasparenza e semplicità procedurale.
4. La proposta di collaborazione viene sottoposta per la valutazione tecnica agli uffici, e ai gestori dei servizi pubblici eventualmente coinvolti, e per la valutazione di opportunità alla Circoscrizione dove si colloca l'intervento.
5. L'ufficio competente predispone, sulla base dell'istruttoria, la proposta di patto di collaborazione che viene autorizzato dal Dirigente competente per materia o approvato dalla Giunta comunale ai sensi dell'articolo 5 e sottoscritto dai cittadini attivi.
6. Se il Comune ritiene che non sussistano le condizioni tecniche o di opportunità per procedere, ne dà comunicazione ai cittadini proponenti, illustrandone le motivazioni.
7. Il patto di collaborazione sottoscritto è pubblicato nella sezione *web* "Io partecipo alla mia città" al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati



ottenuti.

### **Art. 12 – Formazione alla cittadinanza attiva**

1. Il Comune attiva e promuove azioni di formazione alla cittadinanza attiva.
2. La formazione è rivolta ai cittadini, ai dipendenti comunali e agli amministratori del Comune, anche attraverso momenti congiunti.
3. L'Amministrazione comunale mette a disposizione dei cittadini attivi le competenze dei propri dipendenti e favorisce l'incontro con le competenze presenti all'interno della comunità e liberamente offerte, per condividere le conoscenze e le metodologie utili e necessarie alla miglior realizzazione degli interventi di partecipazione attiva.
4. La formazione dei dipendenti e degli amministratori del Comune è finalizzata a conoscere e applicare le tecniche di facilitazione, mediazione e ascolto attivo e a conoscere e utilizzare gli approcci delle metodologie per la progettazione partecipata e per creare e sviluppare comunità.

### **Art. 13 - Il ruolo delle scuole**

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani.
2. Il Comune collabora con le scuole e con le università per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'"amministrazione condivisa" dei beni comuni urbani rivolti agli studenti e alle loro famiglie.
3. I patti di collaborazione con le scuole e con le università possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani sia valutato ai fini della maturazione di crediti curricolari.

## **CAPO III - Interventi di valorizzazione, di cura e di rigenerazione di spazi e di edifici pubblici e di interesse pubblico**

### **Art. 14 - Interventi di cura e gestione condivisa di spazi pubblici e di interesse pubblico**

1. I cittadini attivi si prendono cura degli spazi pubblici e di interesse pubblico, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività oggetto dei patti.
2. I cittadini attivi realizzano interventi di cura, gestione, conservazione e manutenzione di spazi pubblici e di interesse pubblico per consentirne, garantirne e migliorarne la fruibilità e la qualità.
3. I patti di collaborazione possono avere ad oggetto la gestione condivisa di spazi pubblici e di interesse pubblico.
4. Viene garantita, ove possibile, la gestione condivisa del medesimo spazio da parte di una pluralità di cittadini attivi.

### **Art. 15 - Interventi di cura occasionale**

1. La realizzazione degli interventi di cura occasionale è autorizzata dal Dirigente competente per materia, previa condivisione con l'Assessore competente ai sensi dell'articolo 5.

### **Art. 16 – Interventi di cura e gestione condivisa di edifici pubblici e di interesse pubblico**

1. I cittadini attivi si prendono cura degli edifici pubblici e di interesse pubblico, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività oggetto dei patti.
2. I cittadini attivi realizzano interventi di cura, gestione, conservazione e manutenzione degli edifici pubblici e di interesse pubblico per consentirne, garantirne e migliorarne la fruibilità e la qualità.

3. I patti di collaborazione possono prevedere la gestione condivisa di edifici pubblici e di interesse pubblico, che sono messi a disposizione a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione ad utilizzo e servizio di interesse pubblico.
4. La gestione condivisa non può di norma avere durata superiore ai nove anni. Una durata maggiore può eventualmente essere pattuita in considerazione del particolare impegno finanziario assunto per interventi di recupero edilizio dell'edificio.
5. I patti di collaborazione disciplinano gli oneri di manutenzione e per le eventuali opere di recupero edilizio gravanti sui cittadini attivi. Eventuali miglioramenti o addizioni devono essere realizzate senza oneri per il Comune e sono ritenuti dallo stesso al termine del periodo di gestione condivisa senza che sia dovuto alcun indennizzo.

***Art. 17 - Interventi di valorizzazione e rigenerazione di spazi e di edifici pubblici e di interesse pubblico***

1. I patti di collaborazione possono avere ad oggetto interventi di valorizzazione e rigenerazione degli spazi e degli edifici pubblici e di interesse pubblico, messi a disposizione a titolo gratuito, da realizzare con i contributi aventi diversa natura, anche economica, totali o prevalenti, dei cittadini attivi.
2. I patti di collaborazione possono prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta l'esecuzione degli interventi di valorizzazione e rigenerazione nel rispetto della normativa vigente in materia di esecuzione dei lavori.
3. I patti di collaborazione possono prevedere che il Comune assuma l'esecuzione degli interventi di valorizzazione e rigenerazione.

***Art. 18 – Progetti di valorizzazione ambientale***

1. Al fine di promuovere un modello partecipato di valorizzazione del verde pubblico, i patti di collaborazione possono avere ad oggetto interventi di valorizzazione, cura e rigenerazione ambientale, ai sensi dell'articolo 73 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, di spazi pubblici e di interesse pubblico destinati a verde pubblico.

**CAPO IV – Forme di sostegno**

***Art. 19 - Esenzioni ed agevolazioni***

1. Le iniziative e attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento si considerano intese alla valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni.
2. Il Comune non corrisponde, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai cittadini attivi che svolgono interventi di valorizzazione, cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito.
3. Il Comune, nel rispetto della vigente normativa, in ragione del preminente interesse pubblico, può disporre eventuali esenzioni ed agevolazioni a favore dei cittadini attivi che svolgono attività nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento.
4. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento sono considerate di particolare interesse pubblico agli effetti delle agevolazioni previste dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone.
5. Le raccolte pubbliche di fondi svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone.

6. Le suddette esenzioni e le agevolazioni sono previste per un periodo limitato, determinato nei patti e comunque al massimo fino al termine della durata dello stesso.

#### ***Art. 20 - Affiancamento del personale comunale***

1. Se la proposta di collaborazione ha ad oggetto azioni di valorizzazione, di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani, che il Comune ritiene di particolare interesse pubblico, i patti di collaborazione possono prevedere l'affiancamento dei dipendenti comunali ai cittadini nell'attività di progettazione ed esecuzione della proposta.

#### ***Art. 21 - Autofinanziamento***

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini finalizzate a raccogliere fondi per le azioni di valorizzazione, cura o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

2. I patti di collaborazione possono prevedere:

- a) la possibilità di veicolare l'immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai cittadini;
- b) il supporto e l'avallo del Comune ad iniziative di raccolta diffusa di donazioni.

#### ***Art. 22 - Forme di riconoscimento ai cittadini attivi***

1. I patti di collaborazione, per dare giusta visibilità e pubblicità agli interventi realizzati dai cittadini attivi nell'interesse pubblico, possono prevedere e disciplinare forme di riconoscimento pubblico, quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi del Comune.

2. La visibilità e pubblicità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo degli interventi realizzati dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di promozione alla diffusione dei progetti e delle pratiche di cittadinanza attiva.

3. Il Comune, al fine di promuovere la diffusione della collaborazione fra cittadini e Amministrazione comunale per la valorizzazione, la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, può favorire il riconoscimento di vantaggi offerti dai privati a favore dei cittadini attivi, quali agevolazioni, sconti e simili.

#### ***Art. 23 - Accesso a spazi ed edifici comunali***

1. Nell'ambito ed al fine di attuare il patto di collaborazione, i cittadini attivi che ne facciano richiesta possono utilizzare temporaneamente, a titolo gratuito, spazi ed edifici di proprietà comunale o comunque in disponibilità al Comune per incontri, riunioni o attività di autofinanziamento.

#### ***Art. 24 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale***

1. Il Comune, compatibilmente con le risorse disponibili, fornisce ai cittadini attivi i beni strumentali, i materiali di consumo e i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa necessari per lo svolgimento delle attività.

2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

#### ***Art. 25 - Supporto alle procedure amministrative***

1. I patti di collaborazione prevedono che il Comune supporti i cittadini attivi nell'attività istruttoria amministrativa-tecnico-contabile, anche al fine del conseguimento delle necessarie autorizzazioni, nulla osta, permessi, comunque denominati, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, strumentali e funzionali agli interventi di valorizzazione, di cura o di

rigenerazione dei beni comuni urbani o alle iniziative di promozione e di autofinanziamento.

## **CAPO V – Promozione, comunicazione, trasparenza e valutazione**

### ***Art. 26 - Comunicazione collaborativa***

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle iniziative e opportunità di partecipazione attiva.
2. Il Comune riconosce nella sezione web “Io partecipo alla mia città” il luogo naturale per instaurare e far crescere il rapporto di collaborazione con e tra i cittadini.

### ***Art. 27 - Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione***

1. La documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini oltre che di storicizzazione e valorizzazione di quanto viene fatto. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini ed Amministrazione.
2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di rendicontazione vengono concordate nel patto di collaborazione.
3. La rendicontazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia:
  - a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la rendicontazione è destinata;
  - b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
  - c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte alla scadenza del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, rendicontazioni intermedie;
  - d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di rendicontazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.
4. Secondo il modello previsto dal Piano di sviluppo della coesione e del capitale sociale della città di Rovereto, i risultati delle azioni di collaborazione dovranno rendere conto in termini di rendimento, responsabilizzazione e rigenerazione delle risorse economiche, professionali e non professionali impiegate nella realizzazione.  
La rendicontazione, da produrre secondo gli schemi standard che saranno appositamente elaborati dovrà contenere informazioni relative a:
  - a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
  - b) azioni e servizi resi;
  - c) risultati raggiunti;
  - d) risorse disponibili e utilizzate.

## **CAPO VI – Responsabilità e vigilanza**

### ***Art. 28 - Prevenzione dei rischi***

1. Il Comune fornisce ai cittadini attivi informazioni sui rischi specifici esistenti negli spazi o edifici pubblici e di interesse pubblico oggetto delle iniziative di valorizzazione, di cura e di rigenerazione e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di sicurezza che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni

contenute nei documenti di valutazione dei rischi.

3. I cittadini singoli sono assicurati a cura e spese del Comune per la responsabilità civile verso terzi connessa agli interventi del patto di collaborazione nonché per gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento degli interventi.

4. Le persone che partecipano quali membri delle formazioni sociali che hanno sottoscritto il patto di collaborazione, devono essere assicurati a cura e spese della stessa; in alternativa, a richiesta della stessa formazione sociale, il Comune provvede ad assicurare i singoli cittadini membri, di cui sono forniti i dati identificativi.

#### ***Art. 29 - Disposizioni in materia di responsabilità***

1. I patti di collaborazione indicano e disciplinano i compiti di valorizzazione, cura e rigenerazione dei beni comuni urbani concordati tra l'Amministrazione comunale e i cittadini attivi e le connesse responsabilità.

2. I cittadini attivi rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio dell'iniziativa e attività.

3. In caso di accertate gravi mancanze o negligenze o di accertamento di azioni illegittime compiute da parte dei cittadini attivi nello svolgimento delle attività oggetto del patto di collaborazione, previo contraddittorio, la Giunta comunale può revocare il patto, salvo la richiesta di risarcimento dei danni occorsi e del danno all'immagine.

### **CAPO VII – Disposizioni finali e transitorie**

#### ***Art. 30 - Clausole interpretative***

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione comunale e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.

#### ***Art. 31 - Disposizioni transitorie***

1. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.